



Formazione

La Costituzione: conoscere, capire e scegliere

La domanda: diciamo quello che pensiamo o pensiamo a quello che diciamo?

La provocazione: impoverire la cultura, arricchisce l'ignoranza



The image shows the interior of the Chamber of Deputies in Rome, Italy. The room is a large, ornate hall with a semi-circular arrangement of red upholstered seats. The walls are decorated with large arched niches containing statues and columns. The floor is polished and reflects the light. The overall atmosphere is formal and historical.


Da dove arriva la Costituzione



**Giorgio
Amendola**
PCI



**Pietro
Nenni**
PSI



**Ivanoe
Bonomi**
PdL



**Ugo
La Malfa**
PdA



**Alcide
De Gasperi**
DC



**Alessandro
Casati**
PLI

Afferma la necessità di dare vita ad un governo straordinario espressione delle forze politiche antifasciste.

Il programma del nuovo governo viene fissato in tre punti:

- 1. assumere tutti i poteri costituzionali dello Stato;**
- 2. condurre la guerra di liberazione a fianco delle Nazioni Unite;**
- 3. convocare il popolo per decidere sulla forma istituzionale dello Stato.**

BOLLETTINO DEL COMITATO DI LIBERAZIONE DELL'ITALIA SETTENTRIONALE

Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.)

Sistema plebiscitario elezioni 1934 - 1939

Quarto fascio da piegare

Quarto fascio da piegare



Approvate voi la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio Nazionale del Fascismo?

NO

Primo fascio da piegare



Approvate voi la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio Nazionale del Fascismo?

SI

Primo fascio da piegare

Approvate voi la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio Nazionale del Fascismo?

7 ottobre 1938 - legge n° 1707

**Soppressione della Camera dei deputati
e istituzionalizzazione della Camera dei
Fasci e delle corporazioni**

I GOVERNI DI GUERRA

I Governo Badoglio (25.07.1943 - 17.04.1944)

Coalizione politica: Governo militare – **Ordinamento:** Militare

II Governo Badoglio (22.04.1944 - 08.06.1944)

Coalizione politica: Governo di unità nazionale – **Ordinamento:** militare

I GOVERNI DELLA TRANSIZIONE DEMOCRATICA

I Governo Bonomi (18.06.1944 - 10.12.1944)

Coalizione politica: DC, PCI, PSI, PLI, PRI, PdL, PdA, PSIUP – **Ordinamento:** provvisorio

II Governo Bonomi (12.12.1944 - 19.06.1945)

Coalizione politica: DC, PCI, PLI, PdL, Pd'A, PSIUP – **Ordinamento:** provvisorio

Il Governo Parri

(21.06.1945 - 08.12.1945)

Coalizione politica: DC, PCI, PSIUP, PLI, Pd'A, PdL – Ordinamento: provvisorio

Consulta nazionale
Manlio Brosio PLI



Costituente
Pietro Nenni PSI



Presidente del Consiglio
Ferruccio Parri Pd'A

La Consulta nazionale



Il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, assegnava alla Consulta il compito di formulare pareri su questioni generali e sui provvedimenti legislativi del governo

Un'assemblea provvisoria, non elettiva, in attesa della possibilità di indire regolari elezioni politiche

La composizione della Consulta fu espressivi dai partiti del CLN, di organizzazioni sindacali e professionali, della classe politica prefascista.

La Consulta nazionale

400 Consultori in rappresentanza di tutte le categorie professionali e politiche

Ass.ne di Coltivatori Diretti
Ass.ne Società per Azioni
Ass.ni Cooperativistiche
Ass.ni Artigiane
Ass.ni Liberi Professionisti
Ass.ni di Credito e Assicurazione
Conf.ne Industriali
Conf.ne Agricoltori
Conf.ne del Commercio
Imprese di Trasporti
Industriali

Architetti
Agrari
Avvocati
Ingegneri
Professori
Sanitari

Deputati, Senatori,
Ministri fino al 1922
PCI, PSI, PdA, PdL
DC, PLI, PRI
CGIL

Ass.ne Nazionale Combattenti
Ass.ne Mutilati e Invalidi di Guerra
Ass.ne Nazionale Partigiani d'Italia

Quale tipo di Costituzione per l'Italia?

Costituzioni Liberali

Francese del 1791

Americana

Lo Statuto Albertino

Concezione secondaria dello Stato che deve essere in funzione del diritto di libertà e di proprietà
Limitato il progresso sociale

Costituzioni Socialiste

Unione Sovietica

Concezione primaria dello Stato preminente sui diritti sociali (lavoro, assistenza, istruzione...)
Controllata la proprietà privata

Costituzioni democratico-sociali

Waimar (prenazista)

Spagna fino al 1936

Lo Stato deve garantire i diritti sociali e quelli individuali

Costituzioni democratico-popolari

Ottenute per via Rivoluzionaria

Cina

Vietnam

Lo Stato è in continua trasformazione
La proprietà è dello Stato

Quale tipo di Costituzione per l'Italia?

Ai partiti viene chiesto di lavorare su 11 Costituzioni:

Repubblica Romana
Statuto Albertino
Stati Uniti d'America
Francia
Germania (Weimar)
Estonia
U.R.S.S.
Ungheria
Jugoslavia
Argentina
Giappone

Ai partiti viene chiesto di studiare:

Un compendio dei sistemi elettorali dal 1848 al 1934


Un compendio sulla situazione agraria, industriale, commerciale e artigianale dal 1861 al 1939

Uno studio sui problemi del lavoro, dell'economia e dell'organizzazione dello Stato dal 1861 al 1939

I Principi Fondamentali

The image shows the interior of the Chamber of Deputies in the Italian Parliament building. The room is a large, ornate hall with a semi-circular arrangement of red seats. The walls are decorated with classical architectural elements, including columns and arches. The floor is polished and reflects the light. The overall atmosphere is formal and grand.

Le parole della democrazia

The image shows the interior of the Italian Chamber of Deputies (Aula di Montecitorio). The room is a large, ornate hall with a semi-circular arrangement of desks and chairs. The walls are decorated with large arches and columns. The text overlays are positioned in the upper left, middle left, and upper right areas of the image.

Principio democratico
(art. 1, 48, 49, 55, 56, 58)


Forma di governo repubblicana
(art. 1, 139; disp. finali XII, XIII)

Principio lavorista
(art. 1, 4, 39)

ARTICOLO 1

L'Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che
la esercita nelle forme
e nei limiti della Costituzione.

The background image shows the interior of the Chamber of Deputies in Rome, featuring a grand, ornate hall with a semi-circular seating arrangement, a central stage, and a high ceiling with arched windows. The architecture is classical, with columns and decorative elements.

Principio personalista
(art. 2, 3, 13, 27, 32)

Principio pluralista
(art. 2, 5)

Principio solidarista
(art. 2, 4, 32, 33, 34, 52, 54)

ARTICOLO 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Principio di eguaglianza
(formale e sostanziale)

Principio dignità umana
(art. 2, 3, 13-25, 32)

ARTICOLO 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.


ARTICOLO 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Principio lavorista
(art. 1, 4, 38)

Principio solidarista
(art. 2, 4, 32, 52, 54)



**Principio di unità e
di identità nazionale**
(art. 5, 52, 54,87)

Principio del decentramento
(art. 3,5,6, 114, 116 e art. 114-133)

Principio pluralista
(art. 2, 5,6)

ARTICOLO 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ARTICOLO 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ARTICOLO 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.

Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ARTICOLO 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Principio di laicità dello Stato
(art. 7, 8, 19,20)

The background image shows the interior of a grand, ornate theater. The seating is arranged in a semi-circle, with rows of red seats. The stage is at the far end, featuring a large, arched opening with a red curtain. The architecture is highly detailed, with columns and decorative elements. The lighting is warm, highlighting the rich colors of the theater.

ARTICOLO 9


La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura
e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico
e artistico della nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi,
anche nell'interesse delle future generazioni.

La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Principio culturale
(art. 9, 21,33,34)

The background image shows the interior of the Chamber of Deputies in Rome, Italy. It features a grand, ornate hall with a semi-circular arrangement of red seats, a central stage area with a green carpet, and a high ceiling with large arched windows. The architecture is classical, with columns and decorative elements.

Principio internazionalista
(art. 10, 11)

ARTICOLO 10


L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

Principio di dignità umana
(art. 2, 3, 10, 13, 27)

The background image shows the interior of the Chamber of Deputies in Rome, Italy. It features a grand, semi-circular hall with ornate architectural details, including columns and arches. The seating is arranged in a semi-circle, and the floor is covered with red carpeting. The lighting is warm, highlighting the rich colors of the wood and fabric.

Principio internazionalista
(art. 10, 11)

ARTICOLO 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Principio di dignità umana
(art. 2, 3, 10, 11, 13, 27)

The background image shows the interior of the Chamber of Deputies in Rome, Italy. It is a grand, semi-circular hall with a high ceiling, ornate architectural details, and rows of red upholstered seats facing a central stage area. The stage features three large arched openings with red curtains. The text is overlaid on this image.

ARTICOLO 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Principio di fedeltà
(art. 12, 52, 54, 87, 91, 93, 98; disp. finali XVIII)

La Prima Parte

The image shows the interior of a grand, ornate theater. The seating is arranged in a semi-circle, with rows of red upholstered seats. The stage is at the far end, featuring a large, ornate architectural structure with three prominent arches. The walls are decorated with intricate carvings and columns. The overall atmosphere is one of historical grandeur and elegance.

La convivenza civile

PARTE PRIMA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Artt. 13 - 54

Nella ripartizione della Parte Prima della Costituzione, il Comitato di Redazione ha seguito un determinato sviluppo concettuale, che può dirsi ispirato al criterio della «*socialità progressiva*»



Presidente Commissione per la Costituzione
Meuccio Ruini - Misto

PARTE PRIMA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo I - RAPPORTI CIVILI Artt. 13 - 28

Il cittadino è veduto nella sua individualità, pur nel quadro della società di cui fa parte.



Presidente Commissione per la Costituzione
Meuccio Ruini - Misto

PARTE PRIMA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo I - RAPPORTI CIVILI Artt. 13 - 28

La libertà, infatti, è ordinata per natura e deve servire per elezione al bene supremo e personale di ciascuno ed a quello comune, solidale e fraterno di tutti.

La libertà è, perciò, fondamento di responsabilità.



La Pira
DC

PARTE PRIMA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Titolo II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI Artt. 29 - 34

Si considerano i primi e più elementari rapporti del cittadino con la comunità.



Presidente Commissione per la Costituzione
Meuccio Ruini - Misto

PARTE PRIMA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI Artt. 29 - 34



Moro
DC

Nessuno potrebbe dunque negare allo Stato questa competenza ad organizzare scuole, e ciò tanto più (è il secondo aspetto pocanzi accennato) perché lo Stato non ha solo dinanzi a sé la sintesi degli interessi individuali alla formazione della personalità ed al possesso della cultura, ma ha un interesse più squisitamente collettivo da soddisfare, quello della preparazione dei singoli ad assumere funzioni sociali.

Credo, con tanti altri, che non esista funzione nazionale e sociale più alta di quella che provvede alla educazione ed elevazione del popolo ed assicura pertanto la unità della Nazione.

Per questo suo valore unitario, per questo suo lievito d'indissolubilità nazionale la Scuola deve appartenere allo Stato



Marchesi
PCI

PARTE PRIMA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI Artt. 29 - 34



Marchesi
PCI

Sorgano pure in copia e fioriscano gli istituti privati di assistenza e di educazione. Qui la Chiesa cattolica con la molteplicità dei suoi mezzi e con il prestigio della sua tradizione può molto operare; ma l'autorità dello Stato resti sovrana nella misura e nella valutazione del profitto che deve aprire agli scolari le vie delle pubbliche attività.

Abbiamo accennato sopra alla necessità che vi sia non solo una collaborazione tra scuola pubblica e privata, ma anche un adeguato controllo dello Stato sulla scuola privata. Precisiamo che questo controllo fa tutt'uno con la attribuzione del diritto a gestire scuole private ed è come una condizione del suo riconoscimento.



Moro
DC

PARTE PRIMA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI Artt. 29 - 34

Viene infine in considerazione il diritto che ad ogni cittadino compete di insegnare. Esso è un naturale completamento ed una legittima conseguenza del diritto, costituzionalmente garantito a ciascuno, di pensare, di esprimere il proprio pensiero, di diffonderlo con tutti i mezzi. Tra questi è appunto l'insegnamento, comunicazione specialissima, austera e responsabile, del pensiero, la quale corrisponde ad una vocazione tra le più alte che l'uomo possa avere nella vita sociale, di trasmettere cioè alle generazioni nuove il frutto della propria esperienza intellettuale e di aiutarle ad aprirsi coscienti alla vita.



Moro
DC

PARTE PRIMA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI Artt. 29 - 34

L'Assemblea Costituente deve inserire nella nuova Carta costituzionale l'affermazione del diritto dei singoli, in quanto membri di una famiglia o desiderosi di costituirne una, ad una particolare attenzione e tutela da parte dello Stato.



Lotti
PCI

Però l'articolo non vuole sconvolgere la naturale gerarchia della famiglia, dove il padre deve condividere con la madre diritti e obblighi, ma, in caso di conflitto di pareri, deve mantenere il suo carattere di capo della famiglia.



Corsanego
DC

PARTE PRIMA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI Artt. 29 - 34



Corsanego
DC



Lotti
PCI

L'eredità del diritto romano, la civiltà cristiana e una esperienza plurisecolare hanno creato una tradizione sociale e giuridica per la quale l'efficienza spirituale e materiale della famiglia contribuisce più di qualunque altro fattore a determinare il progresso spirituale e materiale della società civile.

Ci si potrà obiettare che trasformazioni profonde del costume in senso democratico e progressivo, come quelle che noi auspichiamo, non si ottengono con affermazioni di principio costituzionali, trattandosi soprattutto di una sfera come quella della vita familiare. È vero; egualmente vero è però che anche le auspiccate trasformazioni del costume devono trovare nella nostra nuova Carta costituzionale l'affermazione che serva di stimolo e guida, e in pari tempo sia come il binario su cui si muoverà la corrispondente nuova legislazione civile.

PARTE PRIMA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Titolo III - RAPPORTI ECONOMICI Artt. 35 - 47

Si considera la sfera del cittadino nell'ambito economico inteso come sfera di realizzazione sia dell'individualità, sia della collettività



Presidente Commissione per la Costituzione
Meuccio Ruini - Misto

PARTE PRIMA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo III - RAPPORTI ECONOMICI Artt. 35 - 47



Togliatti
PCI

Vano sarà l'aver scritto nella nostra Carta il diritto di tutti i cittadini al lavoro, al riposo, e così via, se poi la vita economica continuerà a essere retta secondo i principi del liberalismo, sulla base dei quali nessuno di questi diritti mai potrà essere garantito: Un inizio di garanzia si avrà invece quando nella Costituzione stessa venga indicato che la vita economica del Paese sarà regolata secondo principi nuovi, i quali tendano ad assicurare che l'interesse egoistico ed esclusivo di gruppi privilegiati non possa prevalere sull'interesse della collettività e tutta l'attività economica del Paese venga guidata in modo che consenta la realizzazione di nuovi principi di giustizia sociale.

PARTE PRIMA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo III - RAPPORTI ECONOMICI Artt. 35 - 47

A mio parere questa è materia di Codice e non di Costituzione. Ad ogni modo, per fedeltà al principio esposto nella prima parte di questa relazione, ho inserito l'articolo corrispondente. Ho ritenuto però di dover porre un limite là dove lo sciopero o la serrata potessero arrecare nocimento alla vita della Nazione. Sarà poi da stabilire in quali forme e da quali organi dello Stato la illegittimità dello sciopero o della serrata dovrà essere dichiarata.



Lucifero

PLI

PARTE PRIMA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo III - RAPPORTI ECONOMICI Artt. 35 - 47



Di Vittorio
PCI

Nell'attuale sistema sociale, infatti, la ricchezza nazionale è troppo mal ripartita, in quanto si hanno accumulazioni d'immensi capitali nelle mani di pochi cittadini, mentre l'enorme maggioranza di essi ne è completamente sprovvista. In tali condizioni, è chiaro che nei naturali ed inevitabili contrasti di interessi economici e sociali sorgenti fra i vari strati della società nazionale, il cittadino lavoratore ed il cittadino capitalista non si trovano affatto in condizione di eguaglianza.

PARTE PRIMA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo IV - RAPPORTI POLITICI Artt. 48 - 54

Si considera la sfera del cittadino in riferimento al suo rapporto col mondo della politica, intesa come partecipazione al fine di rendere effettiva la sovranità.



Presidente Commissione per la Costituzione
Meuccio Ruini - Misto

PARTE PRIMA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo IV - RAPPORTI POLITICI Artt. 48 - 54



Merlin
DC

La iscrizione del cittadino come elettore lo investe di un diritto tutto speciale, che non è cedibile, non è rinunziabile, non è esercitabile a mezzo di mandatario e che egli deve attuare, non nell'interesse proprio, ma nel superiore interesse della Nazione.



Mancini
PSIUP

PARTE PRIMA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo IV - RAPPORTI POLITICI Artt. 48 - 54



Merlin
DC

La politica è l'arte di governare la cosa pubblica, non è pensabile che proprio per questa arte prettamente umana, vi sia unanimità di vedute. Vi sono invece contrasti, dispareri, disaccordi ed allora è un bene che i cittadini possano, non solo esprimere la loro diversità di opinione sui mezzi più opportuni per raggiungere il bene comune, ma che possano anche attraverso il partito liberamente scelto far valere il peso della loro forza e far conoscere la loro capacità costruttiva.



Mancini
PSIUP

PARTE PRIMA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo IV - RAPPORTI POLITICI Artt. 48 - 54



Basso
PSI

Noi siamo d'opinione che in un regime democratico i partiti sono una realtà che è inutile fingere di ignorare e che non è affatto vero che costituiscano un male, per quanto necessario, essi costituiscono un bene, che va riconosciuto e protetto.

Il diritto di associazione è anzi il presidio più sicuro della libertà della persona umana, la quale tende in misura crescente a ricercare la via del proprio sviluppo, della propria difesa, e d'un maggiore benessere economico e spirituale, specialmente nella libertà di coalizzarsi con altre persone, in aggruppamenti sociali, professionali, cooperativi, politici, religiosi, culturali, sportivi e d'ogni altro genere, aventi interessi od ideali comuni od affini.



Di Vittorio
PCI

La Seconda Parte

The image shows the interior of a grand, ornate theater. The stage is at the top, featuring a large, arched entrance with heavy curtains and several ornate, gilded chairs. The theater is filled with rows of red seats, arranged in a semi-circular pattern. The walls are decorated with intricate carvings and columns. The overall atmosphere is one of historical grandeur and elegance.

Come siamo organizzati

PARTE SECONDA – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Titolo I - IL PARLAMENTO

Sezione I - Le Camere Artt. 55 – 69

Sezione II - La formazione delle leggi Artt. 70 - 82

«L'istituto della seconda Camera è prevalso nella Commissione, per l'opportunità di doppie e più meditate decisioni, e pel contributo che può dare con un altro esame, nella sua diversa composizione e competenza, una seconda Camera. La unicameralità è scartato soprattutto per il timore di cadere nel governo convenzionale o di assemblea. È stato respinto il sistema di una seconda Camera ridotta a funzioni consultive di Consiglio, o «*Camera di riflessione*». Né venne accolto il sistema di «*bicameralità imperfetta*» che vige in altri paesi, di prevalenza di una Camera sull'altra. Pur serbando la bicameralità, si pongono le basi di una trattazione unitaria dei problemi fondamentali».



Presidente Commissione per la Costituzione

Meuccio Ruini - Misto

PARTE SECONDA – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Titolo I - IL PARLAMENTO

Sezione I - Le Camere Artt. 55 - 69

SISTEMA BICAMERALE

Questo criterio direttivo per la costruzione degli organi legislativi porta a due conseguenze, fra loro connesse.

In primo luogo, esso rende preferibile il sistema bicamerale, lasciando vedere come sia viziato da un evidente semplicismo il noto ragionamento col quale si pretendeva di condannare tale sistema.

L'utilità generale che le leggi risultino ponderatamente elaborate e perciò più stabili e più spontaneamente osservate, ha manifestamente un valore più alto che non la velocità del meccanismo che le produce.



Conti
PRI

PARTE SECONDA – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Titolo I - IL PARLAMENTO

Sezione I - Le Camere Artt. 55 - 69

Non v'ha dubbio che la democrazia poggia su questo fondamento: che il cittadino abbia il diritto di eleggere al Governo gli uomini migliori e che, una volta fatta la scelta, lo stesso cittadino possa criticare e discutere gli atti dello stesso Governo, mantenere cioè la libertà o di approvare e di far parte della maggioranza o di dissentire e passare all'opposizione.



Mancini
PSIUP

In una sana democrazia (poiché nulla è più opinabile della politica e l'unanimità è rarissima) deve esservi una maggioranza che governa ed una minoranza che critica e sta nel senso di misura dell'una e dell'altra parte di adempiere entrambe una utile funzione, collaborando insieme al bene comune.



Merlin
DC

PARTE SECONDA – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Titolo I - IL PARLAMENTO

Sezione I - Le Camere Artt. 55 - 69

Ormai è superfluo in Italia ripetere i vantaggi della rappresentanza proporzionale ed è superfluo dimostrare come solo con questo metodo nessun voto vada disperso e ciascun cittadino concorra positivamente alla elezione dei suoi rappresentanti.

Col sistema maggioritario ciò non avviene, perchè gli elettori, che non raggiungono la metà più uno, disperdono i loro voti.



Mancini

PSIUP



Merlin

DC

Ed è solo, con questo sistema e con questo rispetto, che la democrazia si afferma come governo non solo di popolo, ma per il popolo, fondata sul metodo della libertà, a servizio di tutti i cittadini, appartengano essi alla maggioranza od alla minoranza, non a vantaggio di una classe in particolare, ma a vantaggio di tutti, senza distinzione e senza privilegi, per il raggiungimento del bene comune.

PARTE SECONDA – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Titolo II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Artt. 83 - 91

«Il Presidente della Repubblica non è l'evanescente personaggio, il motivo di pura decorazione, il maestro di cerimonie che si vuole in altre Costituzioni. Egli rappresenta ed impersona l'unità e la continuità nazionale, la forza permanente dello Stato, al di sopra delle fuggevoli maggioranze. E' il grande consigliere, il magistrato di persuasione e di influenza, il coordinatore, riferimento spirituale prima che temporale della Repubblica. Egli, quindi, è al di sopra delle funzioni statali, al di fuori delle contese politiche; riassume in sé lo Stato e agisce in tutela dei cittadini».



Presidente Commissione per la Costituzione
Meuccio Ruini - Misto

PARTE SECONDA – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Titolo III - IL GOVERNO

Sezione I - Il Consiglio dei Ministri Artt. 92 - 96

«La portata della sua [del Presidente della Repubblica] azione politica sta soprattutto in tre punti costituzionalmente determinati. Egli nomina, e conseguentemente revoca, il Primo Ministro ed i Ministri. Questi debbono bensì avere la fiducia del Parlamento; ma la scelta, la designazione di un uomo a capo del Governo può, in situazioni complesse e delicate, aver influenza decisiva di orientazione così, come da garante dei cittadini, anche per la designazione dei ministri»



Presidente Commissione per la Costituzione
Meuccio Ruini - Misto

PARTE SECONDA – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Titolo IV - LA MAGISTRATURA

Sezione I - Ordinamento giurisdizionale Artt. 101 - 110

Sezione II - Norme sulla giurisdizione Artt. 111 - 113

«Per adempiere il mandato, che esercita in nome del popolo, la magistratura è autonoma e indipendente. Non è soltanto un «ordine»; è sostanzialmente un «potere» dello Stato; anche se non si adopera questo termine, neppure per gli altri poteri, ad evitare gli equivoci e gli inconvenienti cui può dar luogo una ripartizione teorica, ove sia interpretata meccanicamente»



Presidente Commissione per la Costituzione
Meuccio Ruini - Misto

PARTE SECONDA – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo V - LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI Artt. 114 - 133

«L'innovazione più profonda introdotta dalla costituzione è nell'ordinamento strutturale dello Stato, su basi di autonomia; e può aver portata decisiva per la storia del Paese. «Il Comune: unità primordiale; la Regione: zona intermedia ed indispensabile tra la Nazione ed i Comuni»



Presidente Commissione per la Costituzione
Meuccio Ruini - Misto

PARTE SECONDA – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Titolo V - LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI Artt. 114 - 133



Lami Starnuti
PSLI

Per realizzare il decongestionamento dell'organismo statale ed il conseguente trasferimento delle funzioni per esso non necessarie dal centro alla periferia, non basta però potenziare i comuni e riconoscere ad essi la completa libertà nell'espletamento dei compiti loro propri, perché le funzioni che andrebbero sottratte allo Stato trascendono l'ambito della circoscrizione comunale.

Occorre per ciò ricorrere ad un ente intermedio che stia fra lo Stato ed i comuni.

Si è che lo Stato resta sovrano, l'unico sovrano, e che le Regioni non possono mai, per quanto estesi siano i poteri ad esse attribuiti, invocare alcun titolo di sovranità e mettersi al livello degli Stati membri dello Stato federale. La differenza fra questi e le Regioni resterà sempre notevole. Non c'è quindi alcun pericolo che l'autonomia politica regionale sbocchi in un federalismo, anche soltanto larvato.

Indubbiamente, dall'adozione del sistema suddetto inconvenienti potrebbero nascere qualora i dirigenti di una Regione si indirizzassero per avventura verso una politica di gretto ed astioso particolarismo e di contrasto sistematico con le generali direttive politico-economico-sociali dello Stato.

PARTE SECONDA – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Titolo VI - GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione II – Revisione della Costituzione Artt. 138 - 139

Ciò che si deve pretendere è che la Costituzione sia posta al riparo dalle transitorie oscillazioni della politica e da quegli improvvisi ed effimeri *scarti d'umore* da cui i popoli, e il nostro specialmente, non sono più immuni degli individui.



Rossi
PSIUP

La serietà, l'amore, la cura che vogliamo porre nello sceglierle e nel perfezionarle saranno, intanto, un primo contributo alla formazione di quella *coscienza costituzionale* che rende vive ed efficienti le Costituzioni, scritte o tradizionali che siano.

The image shows the interior of a grand, ornate theater. The seating area is filled with rows of red upholstered seats, arranged in a semi-circular pattern. The stage is visible at the far end, featuring a large, arched opening with a red curtain. The walls are decorated with classical architectural elements, including columns and arches. The overall atmosphere is one of historical grandeur and elegance.

Rilanci e sollecitazioni

LE RESPONSABILITA' DEMOCRATICHE

DA UNA PARTE
UN PRINCIPIO
MAGGIORITARIO

DA UNA PARTE
UN PRINCIPIO
CONSENSUALE

Chi vince ha ragione

Chi vince ha più
responsabilità

Le Istituzioni, la politica, i
partiti sono in funzione di

Le Istituzioni, la politica, i
partiti sono strumenti per

LE RESPONSABILITA' DEMOCRATICHE

The background of the image is a photograph of the interior of a grand, ornate theater. The theater features a large, semi-circular auditorium with rows of red seats. The stage is at the far end, with a large, ornate facade featuring three prominent arches. The lighting is dim, creating a dramatic atmosphere.

LA DEMOCRAZIA E' TALE PERCHE'
DEVE ESSERE GARANTITA NON
DALLE PERSONE
MA DALLE STRUTTURE CHE LA
DEMOCRAZIA E' CAPACE DI DARSI

CARTA di IDENTITA'

Cognome: REPUBBLICA

Nome: DEMOCRATICA

Nato il: 1° GENNAIO 1948

Cittadinanza: ITALIANA-EU

Residenza: ITALIA

Stato Civile: LIBERO

Professione: CITTADINO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

LAVORO

PARTECIPAZIONE

SOVRANITA'

UNIVERSALITA'

PERSONALISTA

EGUAGLIANZA

DIGNITA'

UNITA'

LAICITA'

CULTURA

FEDELTA'

INTERNAZIONALISMO

ACCOGLIENZA

PACE

Rilasciata da: LOTTA di LIBERAZIONE